

Corte di Cassazione

Sentenza del 24/10/2005 n. 20575

Intitolazione:

ICI - Base imponibile - Condizione di fallito - Irrilevanza.

Massima:

La determinazione della base imponibile dell'ICI e' regolata dall'art. 5 D.lgs. n. 504 del 1992 ed e' indipendente da altri fatti o circostanze quali la condizione di fallito del contribuente.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

In data 10 marzo 2001 il Fallimento N.S. ha chiesto al comune di Berzo Inferiore la restituzione dell'Ici a suo avviso pagata in piu' per gli anni dal 1994 al 1999 per un complesso immobiliare di categoria D venduto a terzi nell'ambito della procedura concorsuale.

A fondamento della richiesta di rimborso il Fallimento ha posto il fatto che la base imponibile era stata calcolata alla stregua dei valori contabili risultanti dai libri, mentre a suo avviso essa doveva essere calcolata alla stregua del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992.

Il comune ha rigettato la richiesta ed il Fallimento ha proposto ricorso alla Commissione provinciale che lo ha respinto.

La sentenza e' stata poi confermata dalla Commissione regionale sulla considerazione che l'art. 10 citato non ha alcuna incidenza sul calcolo della base imponibile, ma riguarda soltanto la fase della riscossione del tributo nella ipotesi di un fallimento.

Il Fallimento ha proposto ricorso.

Il comune ha resistito con controricorso e con memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto nullita' della sentenza per inesistenza e/o apparenza della motivazione in violazione dell'art. 111 della Costituzione, ovvero omessa o insufficiente motivazione.

Il comune ha sostenuto, invece, l'infondatezza della censura perche' a suo avviso la Commissione tributaria regionale ha formulato una motivazione adeguata.

Con il secondo motivo il Fallimento N.S. ha sostenuto violazione degli artt. 5 e 10 del D.Lgs. n. 504/1992 in relazione alla determinazione della base imponibile degli immobili venduti all'asta in seno al fallimento in quanto a suo avviso, in questo caso, non varrebbero i criteri di calcolo della base imponibile stabiliti nell'art. 5 citato, ma varrebbe il valore costituito dal prezzo ricavato dalla vendita.

Il comune ha sostenuto l'infondatezza del motivo poiche' a suo avviso gli unici criteri di calcolo della base imponibile sono quelli previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, che andrebbe letto alla stregua del principio della capacita' contributiva, sicche' il tributo Ici sarebbe agganciato da questa norma alla ricchezza introitata mediante la vendita del cespite, con esclusione di altri criteri o valori.

Il comune ha rilevato che il presupposto impositivo dell'Ici resta lo stesso anche nel caso del fallimento e che la norma applicabile, per determinare la base imponibile, e' solo quella contenuta nell'art. 5.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente posto che, per come

ha evidenziato il ricorrente a pagina 2 del ricorso, il tema "oggetto di discussione - di puro diritto - riguarda la determinazione della base imponibile, ai fini Ici, di un immobile di categoria D acquisito all'attivo della procedura e quindi alienato a terzi in esito al pubblico incanto indetto dall'ufficio fallimentare".

A parere della Corte il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.

I termini di fatto dell'unica questione trattata nei gradi di merito sono stati puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata, cosi' come sono state sufficientemente indicate le ragioni di diritto che hanno indotto la Commissione tributaria regionale a confermare la sentenza di primo grado. Non vi e', quindi, alcuna carenza di motivazione dal momento che la Commissione tributaria regionale ha individuato la norma che ha ritenuto di dovere applicare ed ha al contempo spiegato perche' a suo avviso non era applicabile l'art. 10 invocato dal Fallimento N.S.

La soluzione adottata dalla Commissione tributaria regionale e' senz'altro corretta e la tesi del ricorrente non puo' essere condivisa in quanto:

a) la norma da applicare per determinare la base imponibile di fabbricati assoggettati ad Ici e' quella contenuta nell'art. 5 (dedicato espressamente alla "Base imponibile"), dettata dal legislatore nell'intento di individuare un criterio tendenzialmente oggettivo e di semplice applicazione. Questo criterio e' quello collegato al catasto (cfr. in questi sensi ampiamente Cass. sent. n. 13077/2005). L'unica eccezione e' costituita dai fabbricati di categoria D non ancora censiti, ma tale eccezione (che fa riferimento ai valori di libro) vale solo in via transitoria fino a che l'immobile non viene accatastato.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati la normativa dell'Ici non conosce altri criteri, sicche' l'interprete sul punto non e' abilitato ad andare oltre per il divieto di cui all'art. 23 della Costituzione, la cui portata induce a ritenere che gli elementi fondamentali del rapporto tributario devono essere previsti esplicitamente per legge;

b) l'art. 10 invocato dal ricorrente ha ad oggetto i fenomeni dei "Versamenti e dichiarazioni", come si legge nella rubrica di questa norma, e riguarda solo la fase del pagamento del tributo e della presentazione della dichiarazione.

Il comma 6 di questa norma non fa alcun riferimento al metodo di determinazione della base imponibile (che resta quindi solo quello indicato nell'art. 5), mentre indica (in deroga alla disciplina generale, per le ragioni facilmente intuibili legate alla procedura fallimentare) il termine entro il quale va fatta la dichiarazione ed il termine entro il quale va effettuato il pagamento dell'imposta (tre mesi dall'incasso del prezzo ricavato dalla vendita). La norma, inoltre, opportunamente indica la fonte dalla quale attingere per effettuare il pagamento.

Questa previsione si giustifica perche' fino a quando non viene realizzato un incasso derivante dalla vendita di quel cespite sarebbe del tutto ingiustificato ed illogico pretendere il pagamento di una somma (che trova legittimazione nella esistenza di quel bene) da prelevare eventualmente da altri proventi (relativi evidentemente ad altri beni) o da porre a carico in via preventiva di qualche soggetto che opera all'interno del Fallimento N.S.

Esaminando il sistema dell'Ici si rileva che il fabbricato che ricade nel Fallimento N.S. non e' un bene escluso dall'imposta, ne' un bene esente, ne' un bene per il quale vale un criterio differente per la determinazione della base imponibile; e' semplicemente un bene per il quale sorge l'obbligo della dichiarazione e del pagamento nel momento in cui viene venduto perche' in quel momento viene ad esistenza la somma che serve per far fronte all'imposta. Prima di tale momento, non puo' sorgere per il curatore ne' l'obbligo della dichiarazione ne' quello del pagamento per la particolare situazione nella quale il bene si trova;

c) il presupposto dell'imposta, individuato dal legislatore nel possesso del bene, si verifica allo stesso modo sia in una situazione di normale titolarita' che in una situazione di fallimento, e non si riescono a configurare ragioni giustificative, sul piano razionale e della giustizia distributiva, per riservare un diverso trattamento, relativamente alla base imponibile ed all'imposta, ad un fabbricato identico a tutti gli altri e

diverso solo perche' appartenente ad un Fallimento.

La deroga era, invece, necessaria per le modalita' di dichiarazione e di pagamento, come era necessaria anche una indicazione sulla modalita' del prelievo, per evitare che qualcuno potesse configurare un obbligo di prelievo da altre fonti, diverse dalle somme riscosse per la vendita di quel bene. Deve ricordarsi che l'Ici e' una imposta che grava esclusivamente su determinati beni, per cui in una situazione anomala come quella del Fallimento l'obbligo di pagamento puo' sorgere solo se quel bene viene in qualche modo liquidato e si traduce in una somma.

Sulla base di queste considerazioni, allora, puo' senz'altro concludersi che il riferimento dell'art. 10 al prezzo ricavato dalla vendita del bene ricaduto nel Fallimento N.S. ha una portata molto limitata e riguarda solo la fase esecutiva ed attuativa del tributo Ici, e non incide affatto sulla fase precedente della determinazione della base imponibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.